RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Art. 4

Comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato

Il comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, di cui all'articolo 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, ed all'articolo 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, e' presieduto dall'Avvocato generale dello Stato ovvero, su sua delega, da un avvocato dello Stato con incarico di Vice avvocato generale dello Stato ed e' composto:

a) dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;

b) da quattro avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio, di cui almeno uno in servizio presso le avvocature distrettuali;

c) dall'impiegato appartenente alla qualifica funzionale piu' elevata con maggiore anzianita' in tale qualifica;

d) da quattro rappresentanti del personale eletti a norma dell'articolo 146, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale. I componenti di cui alle lettere b), e) e d) del precedente comma 1 ed il segretario sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, e durano in carica quattro anni. Con lo stesso decreto sono nominati i supplementi. Per la validita' delle deliberazioni del comitato permanente e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Il comitato permanente esercita, nei confronti del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, le funzioni che le norme generali relative agli impiegati civili dello Stato demandano al consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 23, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato
Estremi	Legge 15 ottobre 1986, n. 664
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ristrutturazione-dei-servizi-amministrativi-dell-avvocatura-dello/art-4-comitato-permanente-per-il-personale-amministrativo-dell-avvocatura

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it